



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
30 AGOSTO 2012, N. 31

Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
30 AGOSTO 2012, N.32

Parziali rettifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012 "Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012" e all'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili"

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 30 AGOSTO 2012, N. 31

Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, e visti in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati;

- l'articolo 1, comma 5, modificato dall'art. 10, comma 15, del D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, con L. 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, che autorizza i tre Presidenti delle Regioni interessate dal sisma a "...avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" e, al tal fine, a "...costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2, con esclusione di trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza";

- l'articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

Visto inoltre il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modifiche, dalla L. 7 agosto 2012, n.135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, che ha inserito l'art. 3-bis "Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione", che:

- al comma 8 autorizza, fra l'altro, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale, l'assunzione, limitatamente agli anni 2012 e 2013, con contratti di lavoro flessibile, fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e ss.mm., come convertito in legge;

- al comma 9 stabilisce che agli oneri derivanti da quanto previsto al comma 8, ed entro precisi limiti di spesa complessiva, si provveda mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, come convertito, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione.

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1° agosto 2012, ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012" che all'art. 1 stabilisce che:

- le funzioni e le attività della Direzione di comando e controllo, istituita ai sensi dell'art. 1 della propria ordinanza n.3/2012, cessino il 2 agosto 2012;

- dal 3 agosto 2012 i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati ai sensi del D.L. n. 74/2012, subentrino nelle relative attività;

- che il Commissario delegato per l'Emilia-Romagna, a tali fini, si avvalga dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna.

Rilevata la necessità di individuare criteri generali per la attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, in particolare quelle di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge, e all'art. 3-bis, comma 8, del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012, al fine di assicurare, in sede applicativa, il rispetto di principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Tenuto conto che diverse Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 22 giugno 2012, hanno messo a disposizione proprio personale, in posizione di comando o distacco, per supportare le attività e gli interventi resisi necessari a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

DISPONE

Articolo 1

Personale della struttura commissariale

1. Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, quale Commissario delegato per la ricostruzione, si avvale, per l'esercizio delle funzioni conferitegli, di una struttura operativa di supporto.

2. Per il funzionamento della struttura commissariale, ai sensi di legge, il Commissario può acquisire, nei limiti di legge:

a) unità di personale in comando o distacco da altre Pubbliche Amministrazioni, compresa la Regione Emilia-Romagna;

b) fino a n. 50 unità di personale con contratti di lavoro flessibile.

3. Il personale di cui al punto 2 può essere di livello dirigenziale o non dirigenziale, fermo restando quanto precisato al successivo art. 5.

Articolo 2

Acquisizione del personale in comando/distacco

1. Il comando o il distacco, presso la struttura commissariale del personale di cui all'art. 1, avviene, per il personale della Regione Emilia-Romagna, secondo il seguente iter procedimentale:

a) il Commissario delegato formula richiesta nominativa alla direzione generale competente in materia di organizzazione e personale dell'Ente;

b) la Direzione generale competente in materia di organizzazione assume gli atti necessari per autorizzare, previo consenso dell'interessato, il comando o il distacco del personale individuato alla struttura commissariale;

c) il Commissario delegato assegna, con proprio atto, alla struttura commissariale il personale così acquisito.

2. Il comando o il distacco, presso la struttura commissariale, di personale di altre Pubbliche Amministrazioni, avviene secondo il seguente iter procedimentale:

a) il Commissario delegato formula richiesta nominativa, o numerica, alla Amministrazione Pubblica di appartenenza del personale, informando contestualmente la Direzione generale della Regione competente in materia di organizzazione;

b) il Commissario delegato, acquisito il nulla osta e gli atti necessari della Amministrazione di appartenenza del personale interessato, che deve comunque esprimere il proprio consenso, con proprio atto dispone l'assegnazione del personale alla struttura commissariale.

3. L'assegnazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, può avvenire fino al termine dello stato di emergenza disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, attualmente previsto fino al 31 maggio 2013 e può essere disposta anche per una parte dell'orario di lavoro complessivamente dovuto in base al contratto collettivo nazionale di lavoro, al contratto individuale di lavoro o alle altre disposizioni applicabili ai singoli interessati.

Articolo 3

Trattamento giuridico ed economico del personale in comando/distacco

1. Le spese relative al trattamento fondamentale per il personale di cui all'articolo 2, rimangono a carico delle Amministrazioni pubbliche di appartenenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come modificato e convertito in legge.

2. Le seguenti spese, relative al trattamento accessorio per il personale di cui all'articolo 2, sono a carico delle fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, come modificato e convertito in legge:

a) rimborsi per spese di trasferte richieste e autorizzate direttamente dal Commissario delegato o da altro soggetto dallo stesso incaricato all'interno della struttura operativa; le spese di trasferta comprendono spese di viaggio, vitto, pernottamento nel rispetto dell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna; al personale di cui all'articolo 2, comma 2, ove non residente nel capoluogo della regione Emilia-Romagna, è altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio dal luogo della sede di lavoro dell'amministrazione di appartenenza o dal luogo di residenza-se più vicino alla sede della struttura commissariale-, per tutta la durata del comando o distacco.

Resta in ogni caso esclusa l'erogazione di indennità di trasferta.

b) compensi per lavoro straordinario, ove spettante sulla base dell'inquadramento contrattuale, se ed in quanto richiesto ed autorizzato dal Commissario delegato o da altro soggetto dallo stesso nominato all'interno della struttura operativa.

Qualora l'assegnazione sia disposta per una parte dell'orario di lavoro complessivamente dovuto, il numero di ore sulle quali sono calcolati i suddetti compensi sarà conseguentemente riproporzionato.

Si applicano le disposizioni dell'Ente di appartenenza per il calcolo dei compensi per lavoro straordinario.

c) compensi per la retribuzione di posizione di dirigenti e titolari di Posizione Organizzativa o figure equivalenti, in godimento alla data del comando/distacco alla struttura commissariale. Qualora l'assegnazione sia disposta per una parte dell'orario di lavoro complessivamente dovuto, la quota di retribuzione di posizione a carico della gestione commissariale sarà conseguentemente riproporzionata.

d) compensi per la retribuzione di risultato di dirigenti e titolari di Posizione Organizzativa o figure equivalenti, nonché per la produttività o altre tipologie di compensi incentivanti da erogare secondo le norme e le procedure vigenti negli ordinamenti di provenienza. Qualora l'assegnazione sia disposta per una parte dell'orario di lavoro complessivamente dovuto, la quota di

retribuzione di risultato/produttività a carico della gestione commissariale sarà conseguentemente riproporzionata.

e) ulteriori indennità del trattamento economico accessorio compensativo riferito a particolari modalità della prestazione lavorativa (ad esempio indennità di turno, indennità di reperibilità, maneggio valori), se ed in quanto dovute, saranno corrisposte in base alle disposizioni vigenti negli enti di provenienza.

f) spesa del pasto (trattamento sostitutivo di mensa), se non già erogato sotto forma di spese di trasferta, secondo l'ammon-tare previsto nell'ordinamento regionale e con la modalità dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa, da ordinare a cura della struttura commissariale con procedura di acquisizione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163 del 2006 in materia di contratti pubblici.

3. Le Amministrazioni di appartenenza del personale comandato o distaccato erogano ai lavoratori interessati le somme spettanti sulla base di prospetti contabili e della documentazione trasmessa dal Commissario delegato.

4. Il Commissario delegato provvede a disporre periodicamente il rimborso delle spese agli Enti di appartenenza del personale.

5. Al personale assegnato temporaneamente alla struttura di supporto al Commissario delegato continuano ad applicarsi le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro nell'Ente di provenienza, salvo quanto sopra disposto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con decorrenza 22 giugno 2012, anche al personale reso disponibile da pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, che verrà individuato con specifico provvedimento, in osservanza dell'articolo 1, comma 5 del D.L. n. 74/2012, modificato dall'art. 10, comma 15, del D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, con L. 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 4

Avvalimento

1. Il Commissario può avvalersi dei Sindaci e dei Presidenti, e delle relative strutture, delle Pubbliche Amministrazioni del territorio della regione Emilia-Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012, come modificato e convertito in legge.

2. Il Commissario, oltre che disporre delle strutture operative della Regione Emilia-Romagna, può sottoscrivere intese o convenzioni per avvalersi delle strutture amministrative di altre Pubbliche Amministrazioni, se necessario per assicurare il raggiungimento degli obiettivi affidatigli.

3. Il Commissario, per i fini di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile n. 15/20012, citata in premessa, si avvale dell'Agenzia di Regione di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna.

4. Il Commissario inoltre, in qualità di aggiudicatore di appalti di lavori pubblici, può avvalersi di personale per le attività tecniche necessarie (es.: progettazione, collaudi), applicando la normativa regionale in materia; al personale interessato si applica quanto previsto all'art. 1 comma 4 del Regolamento regionale 31 luglio 2006, n. 5.

Articolo 5

Contratti di lavoro flessibile

1. Il Commissario delegato inoltre, al fine di integrare le competenze della struttura commissariale, può sottoscrivere contratti

di lavoro flessibile, fino al massimo di 50 unità.

2. Tra le possibili forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previsto dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, la scelta delle seguenti tipologie di lavoro:

a) contratto di lavoro subordinato determinato, acquisendo il personale con una delle seguenti modalità:

1) graduatorie di concorso ancora vigenti, approvate dalla Regione Emilia-Romagna;

2) graduatorie di concorso ancora vigenti, approvate da Enti con sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, previo accordo con gli stessi e con il consenso degli interessati;

3) avviso pubblico di reclutamento, sulla base di una procedura semplificata di selezione per titoli e colloqui;

4) per la sola dirigenza, attivazione di contratti di lavoro a termine, secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, con obbligo della preventiva pubblicizzazione;

b) contratto di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);

c) contratti di lavoro di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle disposizioni di legge statale e dell'ordinamento regionale in materia, per quanto compatibile, allorchè ciò si renda necessario per acquisire specifiche competenze di alta specializzazione universitaria e professionale.

Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo è regolato dalle norme vigenti nell'Ente Regione Emilia-Romagna per tali tipologie di lavoro flessibile, per quanto compatibili.

Articolo 6

Gestione del rapporto di lavoro

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro del personale di

cui agli artt. 2-3 e 5 saranno adottati dal Commissario delegato o da altro soggetto da lui incaricato per l'esercizio di tali funzioni presso la struttura commissariale.

Articolo 7

Sede e funzionamento

1. La struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del d.l. 74/2012, come modificato e convertito in legge n. 122/2012 e dall'art. 3-bis del d.l. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012, ha attualmente sede nei locali siti in Bologna, Viale Aldo Moro, 64, assunti in locazione con due contratti stipulati dalla regione Emilia-Romagna, decorrenti rispettivamente dal 1° luglio 2012 e dal 1° agosto 2012. Per tali locali la stessa regione Emilia-Romagna ha provveduto al relativo allestimento con arredi, attrezzature informatiche e quant'altro necessario al corretto funzionamento della struttura e ne cura la gestione (manutenzioni, dispositivi di sicurezza, vigilanza...).

2. Al rimborso dovuto alla regione Emilia-Romagna per tali spese si provvederà con appositi provvedimenti, previa presentazione della relativa documentazione di spesa.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dalle esigenze di funzionamento della struttura commissariale, sono imputati al fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato e convertito.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 30 agosto 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 30 AGOSTO 2012, N.32

Parziali rettifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012 "Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012" e all'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili"

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Richiamata l'Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012 "*Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012*";

Richiamata l'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il*

ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili";

Ritenuto, a maggiore chiarimento delle sopracitate Ordinanze, di dover apportare alcune parziali rettifiche e integrazioni al testo dell'Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012 ed al modulo di "domanda di Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione" ad essa allegato, nonchè al testo dell'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012;

Visto l'art. 27 comma 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente Ordinanza per garantire l'attuazione dei processi di cui alle Ordinanze 24 e 29 che con la presente si modificano, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340.

DISPONE

Nell'Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012:

1. di inserire al punto 4, dopo il terzo capoverso a pagina 3, la seguente frase "*I beneficiari del Nuovo contributo per l'Autonoma sistemazione si impegnano, nel caso fossero assegnatari di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione della propria abitazione, a concludere i lavori entro un termine con-*

gruo dalla presentazione della domanda ed avvio lavori, pena la decadenza del Nuovo contributo per l'Autonoma sistemazione”.

2. con riferimento al modulo di “domanda di Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione” allegato all'Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012:

a. di inserire, a pagina 2, dopo le parole “Nel nucleo familiare erano presenti alla data del sisma:” e prima delle parole “Numero di minori di 14 anni” il seguente capoverso:

“Numero di soggetti con invalidità non inferiore al 67%
n. _____

Cognome..... Nome.....,
Ente che ha emesso certificazione dell'invalidità.....”
omesso per mero errore;

b. di eliminare, a pagina 2, dopo le parole “il richiedente dichiara di non avere disponibilità di un alloggio di proprietà nella provincia di residenza, agibile e libero” la frase “fruire di altra sistemazione alloggiativa con oneri a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza o in alloggi in affitto, ovvero di rinunciare alla data di assegnazione del presente contributo”, duplicata per mero errore;

c. di sostituire, a pagina 2, la frase “il richiedente il presente contributo si impegna, nel caso fosse assegnatario di contributi per la ricostruzione della propria abitazione, a concludere i lavori entro un termine di otto mesi dalla presentazione della domanda ed avvio lavori” con la seguente “il richiedente il Nuovo contributo per l'Autonoma sistemazione si impegna, nel caso fosse assegnatario di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione della propria abitazione, a concludere i lavori entro un termine congruo dalla presentazione della domanda ed avvio lavori”.

d. di inserire, a pagina 2, dopo le parole “L'indirizzo del richiedente a cui inviare comunicazioni è il seguente:” il seguente capoverso:

Codice IBAN per l'accredito del contributo: _____

3. con riferimento all'”Informativa ai soggetti privati per il trattamento dei dati personali” allegata al modulo di “domanda di Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione” di cui all'Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012:

a. di sostituire, ove compaiano le parole “la Regione Emilia-Romagna” con le parole “l'Agenzia regionale di protezione civile”.

b. di sostituire, al punto 8, ove compaiano le parole “Viale Aldo Moro n.52 - 40127 Bologna” con le parole “Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna”;

c. di inserire, al punto 8, come secondo capoverso la seguente frase “Il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.”

Nell'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012:

4. di sostituire, all'art.2, comma 1, la parola “sindacali” con la parola “comunali”;

5. di inserire, all'art.3, comma 2, seconda interlinea, un punto dopo le parole “200 mq” e di sostituire nel periodo seguente la parola “interne” con le parole “di cui al comma 9”;

6. di sostituire, all'art.3, comma 2, seconda interlinea, le parole “Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze interne, più la quota parte delle superfici comuni di spettanza” con le parole “Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'Allegato A della Delibera ALR n. 279/2010”

7. di sostituire all'art. 3, il comma 9 con il seguente: “Le opere ammesse a finanziamento riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio interessato. Sono comunque ammesse a finanziamento, con le modalità di cui al comma 2, anche le pertinenze esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà dei titolari delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1, danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parte di altro edificio ammesso a finanziamento.”;

8. di inserire all'art.4 comma 1, dopo la parola “redatta” le parole “è inoltrata”;

9. di sostituire, all'art. 4, comma 5, la lett. b) con la seguente: “l'impresa incaricata di eseguire i lavori, con DURC regolare. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro l'impresa deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni”;

10. di inserire, all'art. 4, comma 6, dopo la parola “edificio” le parole “e per le eventuali pertinenze esterne dello stesso proprietario”;

11. di sostituire, all'art. 4, comma 6, lett. b), le parole “la superficie netta dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze interne nonché della quota parte delle superfici comuni” con le parole “la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superficie accessoria delle relative pertinenze e la equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni”;

12. di sostituire, all'art. 4, comma 6, lett. d), la parola “sindacali” con la parola “comunali” ed alla fine del periodo di aggiungere “e delle eventuali pertinenze esterne”;

13. di sostituire, all'art. 4, comma 7, lett. b) la parola “sindacali” con la parola “comunali”;

14. di inserire, all'art. 4, comma 7, lett. d), a fine periodo le parole “e delle relative pertinenze esterne”.

Tenuto conto della necessità di dover dare urgente attuazione al “Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione” approvato con Ordinanza n. 23 del 14/08/2012 e dare quindi urgente attuazione ai processi di cui alle Ordinanze n. 24 del 14/08/2012 e n. 29 del 28/08/2012, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e se ne dispone l'invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente Ordinanza è pubblicata altresì nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 30 agosto 2012

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.